

# COMUNE DI FOMBIO

PROVINCIA DI LODI  
Codice Ente 10990

OGGETTO:

Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2023 e presa d'atto del PEF pluriennale 2022-2025 (art.175 del D.Lgs.267/2000).

n. data

14 27.04.2023

COPIA

Adunanza in sessione straordinaria di **seconda** convocazione – seduta **aperta al pubblico**. L'anno **duemila venti tre** addì **ventisette** del mese di **aprile** alle **ore 19.30** nella sala Consiliare, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, vennero oggi convocati i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

	PRESENTE	ASSENTE		PRESENTE	ASSENTE
1. PASSERINI Davide	[X]	[ ]	8.VAVASSORI Battistina	[X]	[ ]
2. CAVALIERE Antonello	[X]	[ ]	9.BASSI Giorgio	[X]	[ ]
3. POLENGHI Luigi	[X]	[ ]	10.PULGA Michele	[X]	[ ]
4. BOLZONI Eleonora	[X]	[ ]	11.MAZZONE Lucia Rita	[X]	[ ]
5. LOMBARDI Alessandro	[X]	[ ]			
6. GHIDONI Giuseppe	[X]	[ ]			
7. BASSI Valentina	[X]	[ ]			
<b>TOTALI</b>				<b>11</b>	<b>0</b>

Assiste il Segretario Comunale Dott. Nicola Caravella, l'appello è svolto in avvio di seduta da parte del Segretario Comunale che ha verificando l'identità dei presenti in presenza e "a video" dei componenti che partecipano in modalità "a distanza".

Il Sig. Avv. Davide PASSERINI, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

=====

**PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.49 E 147- BIS DEL D.Lgs267/2000 così come novellato dalla L. 213/2012 di conversione del DL 174/2012 ed in accordo al vigente regolamento sui controlli interni**

=====

**Parere di regolarità tecnica:** che attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

**FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Emanuela MARTINI

**Parere di regolarità contabile:** che attesta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e **visto attestante la copertura finanziaria:**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO

**Il revisore dei conti** ai sensi dell'art.239 del D.Lgs.267/2000 esprime il seguente parere:

IL REVISORE DEI CONTI  
Dr. Stefano Consoli

**OGGETTO:**

Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2023 e presa d'atto del PEF pluriennale 2022-2025.

n. data

14 27.04.2023

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

*L'odierna seduta del Consiglio Comunale, su attestazione del Segretario Comunale, si è regolarmente svolta alla presenza dei Consiglieri Comunali, del Sindaco- Presidente che si sono ritrovati i presenti nella Sala Consiglio e la Consigliera Comunale Mazzone Lucia Rita (Gruppo Consiliare "Fombio&Retegno in Comune") in conferenza in conformità alle disposizioni del nuovo Regolamento per lo svolgimento delle adunanze del Consiglio Comunale approvato con riferimento alla circolare del Ministero dell'Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali n. 33/2022 e secondo i criteri richiamati nell'art.73 del D.L. n.18/2020.*

*Il Segretario Comunale ripete l'appello all'avvio della discussione della presente proposta di deliberazione verificando l'identità dei presenti e rilevando l'interruzione per problemi tecnici del collegamento con la Consigliera Comunale Mazzone Lucia.*

*Il Segretario Comunale riscontra che il numero legale è assicurato dando atto dell'assenza giustificata della componente impossibilitata a mantenere attivo il collegamento ma impegnata a ripristinarlo.*

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili.

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705.

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di bilancio 2020-2023*) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI e che testualmente recita:

*«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)».*

PRESO ATTO pertanto che, pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019 fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti.

**PREMESSO CHE:**

- nel Comune di Fombio a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (Tari), a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
- l'applicazione della Tari è disciplinata dall'art. 1, commi 641 – 668 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999 e dal D.L.16/14 convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) e dal vigente Regolamento Comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti;
- ai sensi dell'art. 14, comma 9, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i

costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche.

LETTI in particolare i commi da 650 a 654 del testo vigente della Legge n. 147/2013, che a decorrere dal 1° gennaio 2016 così dispongono:

*«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.*

*651. Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*

*653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.*

*654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.».*

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 652 L. 147/2013, la Tari è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, avvalendosi altresì dei criteri determinati dal D.P.R. 158/1999 ed assicurando, ove possibile, agevolazioni per le utenze domestiche, ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013;
- con deliberazione del Consiglio Comunale nr.35 del 09.09.2014 è stato approvato il Regolamento che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti (Tari) nel territorio di questo Comune;
- con deliberazione del Consiglio Comunale nr.22 del 27.07.2015 sono state apportate alcune modifiche al suddetto Regolamento per sopravvenute disposizioni normative e correttivi di dettagli operativi;
- con deliberazione del Consiglio Comunale nr.15 del 29.04.2016 sono state apportate alcune modifiche al suddetto Regolamento per sopravvenute disposizioni normative e correttivi di dettagli operativi;
- con deliberazione del Consiglio Comunale nr.19 DEL 28.04.2022 sono state apportate alcune modifiche al suddetto Regolamento per sopravvenute disposizioni normative e correttivi di dettagli operativi resisi necessari per le esigenze di trasparenza che hanno guidato ARERA nei propri interventi, ad iniziare dalla richiamata delibera n. 444/2019 con l'introduzione del nuovo metodo MTR-1, ora aggiornato dall'MTR-2, e di coordinamento delle previsioni introdotte da ARERA con quelle della riforma al decreto ambientale (D.Lgs. 152/2006 - cd T.U.A. – Testo Unico Ambientale) che, ad opera del D.Lgs. n. 116/2020, ha revisionato la definizione di rifiuto, introducendo disposizioni di impatto sulla TARI, fra cui la possibilità delle utenze non domestiche di fuoriuscire dal servizio pubblico del ciclo di gestione del rifiuto, ed infine di raccordo con una serie di disposizioni dettate dalla deliberazione n. 15 di ARERA del 18 gennaio 2022, che impongono ai Comuni il rispetto di procedure e tempistiche per accrescere il livello della qualità del servizio relativo alla raccolta dei rifiuti, nonché alle procedure di sportello, andando ad aggiornare le indicazioni già introdotte con la delibera n. 444/2019.

VISTA la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza.

ATTESO che tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di*

*svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti*" ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante *"DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021"* e successive modificazioni ed integrazioni.

DATO ATTO che la succitata deliberazione di ARERA n. 443 del 31/10/2019 introduce una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, da coprire mediante entrate tariffarie approvando il nuovo "Metodo Tariffario (MTR) di cui all'Allegato A" servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, MTR", al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale, (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF).

VISTO, in particolare, l'Allegato "A" di detta delibera, che riporta il Metodo tariffario del servizio integrato di gestione MTR dei servizi rifiuti 2018-2021.

VISTA la delibera di ARERA n. 444/2019, recante *"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI"*.

DATO ATTO che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, prevedendo un *tool* per l'elaborazione del PEF pluriennale 2022-2025.

VERIFICATO che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio.

ATTESO che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori.

CONSIDERATO che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare.

RILEVATO che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani ed amplia i costi "riconosciuti" fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica.

PRESO ATTO che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il *tool* allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità.

RILEVATO che la richiamata Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;

- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2022 come da confermare per l'anno 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre la revisione infra-periodo annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni nonché al verificarsi di circostanze straordinarie tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, stante l'inadeguatezza dei dati inseriti nel 2022 rispetto al nuovo contesto entro cui ci si trova ad agire che accerta situazioni di squilibrio economico e finanziario .

DATO ATTO che gli avvisi di pagamento che verranno emessi dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza.

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte.

EVIDENZIATO che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013.

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte.

VERIFICATO che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti", di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.

PRESO ATTO che, in adesione al metodo alternativo suddetto, "le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti".

VISTO, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio.

RILEVATO che, ai fini della semplificazione del calcolo delle tariffe TARI, il Comune di Fombio ha adottato la deroga di cui al comma 652 come sopra richiamato, tralasciando di considerare i coefficienti di cui al D.P.R. n. 158/1999.

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 27, del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF.

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il *tool* proposto da ARERA, (allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità) considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF.

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilita dall'art. 7 del metodo MTR-2, conferma che l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, attraverso la verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa ribadendo, altresì, che la validazione del PEF è attribuita capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza, del Comune.

VERIFICATO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche ed utenze non domestiche*.

CONSIDERATO altresì che:

- ai sensi dell'art. 14, comma 23, del citato Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la tariffa è composta in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolti in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente:
  - a) da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi generali non ripartibili, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
  - b) da una quota variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- la tariffa per le utenze domestiche è determinata:
  - a) per la quota fissa, applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi;
  - b) per la quota variabile, in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- la tariffa per le utenze non domestiche è determinata:
  - a) per la quota fissa, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
  - b) per la quota variabile, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi:
  - a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa;
  - b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa;
  - c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99.

RILEVATO che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente.
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999.

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999.

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate.

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo *"è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati"*.

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale.

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF.

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti, ossia i costi che possono essere posti a carico degli utenti TARI mediante la determinazione delle tariffe per pervenire all'integrale copertura dei costi del servizio relativo al ciclo dei rifiuti, relativi all'ultimo bilancio a consuntivo disponibile, anno d'imposta a-2 rispetto all'anno di riferimento, spostando l'orizzonte di stima da una visione previsionale ad una di dati pregressi e, quindi, a consuntivo; e che in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell'8,6%, ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

RILEVATO CHE i valori attribuiti ai parametri che determinano l'ammontare del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR, sono i seguenti:

$r_{pi_a} = 1,7\%$

$X_a = 0,1\%$

$QL_a = 1,0\%$

$PG_a = 0,0\%$

CONSIDERATO che il metodo MTR-2 consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n. 116/2020, pur dovendo mantenere il limite dell'8,6%.

PRESO ATTO che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006, ai costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti.



VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente.

VISTO il prospetto di PEF pluriennale, allegato alla presente deliberazione, contraddistinto dalla lettera "A", unitamente alla relazione accompagnatoria, allegato "B", quali parti integranti e sostanziali della medesima;

DATO ATTO che i dati relativi al PEF sono quelli già acquisiti con il PEF pluriennale 2022-2025, validati nel corso del 2022 e ora non aggiornato che in conformità alle indicazioni di ARERA, non è modificato nel corso del 2023, considerato che già l'Autorità ha previsto la revisione obbligatoria per il biennio 2024-2025 e stabilito che la revisione infra-periodo, ossia per l'anno 2023, possa avvenire solo in presenza di circostanze straordinarie.

DATO atto che:

- la revisione del PEF 2023 non è ammessa per semplici questioni di adeguamento dei costi a consuntivo del 2021, come indicati nel *tool* del PEF 2022-2025, ma solo quando accertate situazioni di squilibrio economico e finanziario e per fondati e straordinari motivi tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano stante l'inadeguatezza dei dati inseriti nel 2022 rispetto al nuovo contesto entro cui ci si trova ad agire.
- i costi efficienti per l'anno 2023, sono quelli già indicati assumendo i dati a consuntivo dell'anno 2021, ossia dell'anno (a-2), così come determinati sulla base di quelli disponibili nel corso dell'anno 2022, non sono stati modificati.

DATO ATTO CHE il futuro aggiornamento biennale dei costi e dell'inflazione programmata, obbligatorio per tutti gli enti sarà da effettuare il prossimo anno, con riferimento al biennio 2024-2025 considerando le problematiche generate dall'attuale situazione geopolitica ed economica, l'attuale elevato tasso d'inflazione e l'incertezza del quadro economico caratterizzanti l'anno 2023 e che ha provocato un aumento generalizzato dei costi, compresi quelli della gestione del ciclo dei rifiuti.

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2023- senza necessità di procedere alla revisione infra-periodo (della prima annualità) ma avendo a riferimento ai dati del PEF 2023 come elaborato lo scorso 2022-, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2023 che, in assenza dell'Ente Territorialmente Competente, spetta al Comune nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA.

CONSIDERATO che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del *tool* approvato con determina ARERA n. 2/2021;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che, nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2023;



PRESO ATTO che il PEF relativo all'anno 2023 ammonta ad € 290.551.00,00 ma che, a tale importo, occorre detrarre le componenti a valle del PEF, per la determinazione delle tariffe TARI, corrispondenti all'ammontare del contributo ricevuto dal MIUR, per un totale di € 583,00;

PRESO ATTO di quanto sopra riportato, il PEF finale 2023 per il calcolo delle tariffe è pari ad € 289.971,00;

RITENUTO di attribuire alle utenze domestiche l'88% del costo complessivo ed il restante 12% alle utenze non domestiche;

DATO ATTO che le tariffe TARI da applicare l'anno 2023, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano pari all'importo di cui all'allegato "C" della presente deliberazione;

DATO ATTO che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle nuove tariffe TARI da applicare per l'anno 2023, assumendo il valore del PEF pluriennale 2022-2025 acquisito lo scorso anno e stante gli ulteriori dati variabili ogni anno di seguito indicati:

- la composizione delle banche dati, relativa ai soggetti passivi TARI ed alle superfici imponibili estrapolati dal gestionale TARI
- le componenti a valle del PEF di cui alla determinazione ARERA n. 02/DRIF/2020;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre.

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico.

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

*«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono*

*fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»*

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i..

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia.

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

VISTO il comma 683 del suddetto art. 1 che testualmente recita:

*«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, »;*

RILEVATO che ai sensi comma 1 dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 entro il 31 dicembre deve essere deliberato il Bilancio di Previsione per l'anno successivo, salvo differimento dei termini disposto con Decreto del Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

PRESO ATTO del parere della Conferenza Stato Città ed autonomie locali del 13 dicembre 2022 che prevede il differimento al 31 marzo 2023 del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione dell'anno 2023-2025 degli Enti locali.

DATO ATTO che il comma 1 dell'articolo unico del Decreto del Ministro dell'interno del 13 dicembre 2022 ha differito al 31 marzo 2023 il termine della deliberazione, da parte degli Enti Locali, del Bilancio di Previsione 2023-2025.

VISTA la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025*", pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 303 - supplemento ordinario n.43 del 29 dicembre 2022.

CONSIDERTO CHE la Legge di bilancio 2023 all'articolo 1, comma 775, prevede che "In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del Rendiconto 2022. A

tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023".

**RICHIAMATO** inoltre il DL 24 febbraio 2022 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (cd. Milleproroghe 2022) che fissa il termine del 30 aprile per le delibere tariffarie e regolamentari sulla Tari, sganciandolo da quello ordinario del 31 dicembre dell'anno prima, definendo un opportuno rinvio strutturale, per il complesso iter del piano economico finanziario che coinvolge Comune, Gestore del Servizio ed Ente territorialmente competente (Etc, se presente), consentendo di predisporre gli atti più tranquillamente, adeguandosi al metodo tariffario MTR2, che ha variabili date da recenti modifiche alla classificazione dei rifiuti (Dlgs 116/2020) e da ulteriori voci di costo per allinearsi ai nuovi standard e livelli minimi di qualità fissati dall' ARERA con la delibera 15/2022 che impone dal 2023 vari obblighi ai Comuni richiedendo agli Etc di scegliere entro il 31 marzo 2022 uno dei quattro livelli di qualità, con riflessi sui costi da inserire nei piani finanziari.

**CONSIDERATO** che la norma in questione non modifica e/o abroga l'art.1 - comma 683 - della legge 147/2013 secondo la quale il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione (per il 2023 fissato al 30 aprile), le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, e che, in caso di mancata proroga del termine di approvazione del Bilancio di Previsione o comunque in caso di proroga a data antecedente al 30 aprile,- i Comuni con decorrenza 2022 in poi hanno comunque la possibilità di fare ricorso alla deroga così su-indicata.

**TENUTO CONTO:**

- della determinazione dello Schema Regolatorio per la definizione degli obblighi 12 16.03.2022 di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio rifiuti vigenti dal 1° gennaio 2023 così come adottato con deliberazione C.C. nr. 12 del 16.03.2022;
- della Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani così come adottata con deliberazione della Giunta Comunale nr.117 21.12.2022 nell'ambito della regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani in adeguamento al 'Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani' – TQRIF, approvato dall'ARERA con la delibera 15/2022/R/rif.).

**VISTI:**

- il Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2024 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 8 del 30.01.2023;
- il documento unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. nr. 7 del 30.01.2023;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 05.05.2020 con la quale si è provveduto all'individuazione del Funzionario Responsabile IUC.

**RICHIAMATI** l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione, dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

**VISTO** il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 12 in data 16/06/2020;

**VISTO** il Nuovo Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con C.C.nr.19 del 28.04.2022;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTI:

- l'art. 1 comma 641 – 668 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

VISTO lo Statuto comunale;

ACQUISITI :

- il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49.1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1 lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito in L. 07/12/2012 n. 213;
- il parere favorevole reso dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49.1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1 lett. b) del D.L. 10/10/2012, convertito in L. 07/12/2012 n. 213.

*CON votazione svolta per appello nominale dichiarata al termine dal Segretario Comunale con esito nr.10 favorevoli i e nr.1 astenuto (Consigliera Comunale Mazzone Lucia Rita ) in quanto impegnata a ripristinare il collegamento da remoto interrotto per problemi tecnici.*

DELIBERA

1. che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di prendere atto del PEF pluriennale e del PEF 2023 per la determinazione delle tariffe TARI 2023;
3. di dare atto che il PEF 2023 ammonta ad € 289.971,00, come meglio specificato in premessa;
4. di approvare le tariffe TARI per l'anno 2023, come indicate nell'allegato al presente atto;
5. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
6. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

SUCCESSIVAMENTE

Infine, il Consiglio Comunale, stante la necessità e urgenza di provvedere, a seguito di separata votazione con il risultato sopra evidenziato,

DELIBERA

*Con separata ed autonoma votazione svolta per appello nominale dichiarata al termine dal Segretario Comunale nuovamente con esito così come su riportato, il Consiglio Comunale, a norma dell'articolo 134, 4° comma, di dichiarare la seguente deliberazione immediatamente esecutiva.*

<b>OGGETTO:</b>	<b>n. data</b>
Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2023 per presa d'atto del PEF pluriennale 2022-2025.	14 27.04.2023

Categorie di attività UTENZE NON DOMESTICHE		Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)	Tariffa Totale €/mq/anno)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,1702	€ 0,2979	€ 0,4682
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 0,3565	€ 0,6314	€ 0,9878
3	Stabilimenti balneari	€ 0,2022	€ 0,3564	€ 0,5585
4	Esposizioni, depositi merci, autosaloni e simili	€ 0,1596	€ 0,2865	€ 0,4461
5	Alberghi con ristorante	€ 0,5693	€ 1,0072	€ 1,5765
6	Alberghi senza ristorante	€ 0,4256	€ 0,7505	€ 1,1762
7	Case di cura e riposo	€ 0,5054	€ 0,8961	€ 1,4015
8	Uffici, agenzie	€ 0,5320	€ 0,9407	€ 1,4728
9	Banche ed istituti di credito, studi professionali	€ 0,2926	€ 0,5156	€ 0,8083
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	€ 0,4629	€ 0,8147	€ 1,2776
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 0,5693	€ 1,0084	€ 1,5776
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, estetista)	€ 0,3831	€ 0,6761	€ 1,0591
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 0,4895	€ 0,8651	€ 1,3546
14	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,2288	€ 0,4010	€ 0,6298
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,2926	€ 0,5156	€ 0,8083

16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 2,5750	€ 4,5456	€ 7,1206
17	Bar, caffè, pasticceria	€ 1,9366	€ 3,4169	€ 5,3535
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 0,9364	€ 1,6535	€ 2,5898
19	Plurilicenze, alimentari e/o miste	€ 0,8193	€ 1,4426	€ 2,2620
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	€ 3,2241	€ 5,6972	€ 8,9213
21	Discoteche, night club	€ 0,5533	€ 0,9809	€ 1,5342

<b>UTENZE DOMESTICHE Nucleo familiare</b>	<b>Quota fissa (€/mq/anno)</b>	<b>Quota variabile per persona (€/anno)</b>
<b>1 componente</b>	<b>€ 0,6050</b>	<b>€ 63,9348</b>
<b>2 componenti</b>	<b>€ 0,7059</b>	<b>€ 74,5906</b>
<b>3 componenti</b>	<b>€ 0,7779</b>	<b>€ 63,9348</b>
<b>4 componenti</b>	<b>€ 0,8355</b>	<b>€ 58,6069</b>
<b>5 componenti</b>	<b>€ 0,8931</b>	<b>€ 61,8036</b>
<b>6 o più componenti</b>	<b>€ 0,9364</b>	<b>€ 60,3829</b>
<b>Non residenti o locali tenuti a disposizione</b>	<b>€ 0,7059</b>	<b>€ 1,9629</b>



Deliberazione C.C.n.14 del 27.04.2023

La lettura e l'approvazione del presente verbale vengono rimesse alla prossima seduta consiliare.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Il Sindaco  
f.to Avv. Davide Passerini

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott. Nicola Caravella

---

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Addì,

5 MAG. 2023



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Nicola Caravella

---

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(ai sensi dell'art.124 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267)

Si attesta che questa deliberazione è affissa in copia all'Albo comunale oggi e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal

5 MAG. 2023 al 20 MAG. 2023

Addì,

5 MAG. 2023

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott. Nicola Caravella

---

ESECUTIVITA' - ESITO DI CONTROLLO

La presente deliberazione, è divenuta ESECUTIVA il 5 MAG. 2023 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134 c.3 del D.Lgs.267/200;

Addì,

5 MAG. 2023

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott. Nicola Caravella

---

[X] La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma art. 134 c.4 del D.Lgs.267/2000.

Addì,

5 MAG. 2023

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott. Nicola Caravella